

UNIONE dei COMUNI dello SCRIVIA



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.14 del 13 luglio 2015

INDICE

Titolo I - Principi generali

- Art.1 - Oggetto del regolamento
- Art.2 - Approvazione e modifiche al Regolamento

Titolo II - Il Consiglio dell'Unione

- Art.3 - Sede del Consiglio dell'Unione
- Art.4 - Composizione del Consiglio
- Art.5 - Il Presidente del Consiglio
- Art.6 - Revoca del Presidente del Consiglio
- Art.7 - Il Segretario dell'adunanza Consiliare
- Art.8 - Prerogative e diritti dei Consiglieri
- Art.9 - Assenze dei Consiglieri
- Art.10 - Cessazione dalla carica di Consigliere

Titolo III - I Gruppi consiliari e le Commissioni

- Art.11 - I Gruppi Consiliari
- Art.12 - Conferenza dei Capigruppo
- Art.13 - Le Commissioni

Titolo IV - Programmazione dei lavori del Consiglio

- Art.14 - Programmazione dei lavori e argomenti all'ordine del giorno
- Art.15 - Rapporto del Presidente dell'Unione con il Consiglio dell'Unione

Titolo V - Disciplina delle sedute del Consiglio

- Art.16 - Convocazione del Consiglio dell'Unione
- Art.17 - Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art.18 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art.19 - Procedimento per la trattazione degli argomenti
- Art.20 - Emendamenti dei provvedimenti discussi in aula
- Art.21 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- Art.22 - Fatto personale
- Art.23 - L'interrogazione
- Art.24 - L'interpellanza
- Art.25 - La mozione
- Art.26 - Gli ordini del giorno
- Art.27 - Svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze
- Art.28 - Discussione sulle mozioni
- Art.29 - Mozione d'ordine
- Art.30 - Comunicazioni, proposte e questioni estranee e celebrazioni particolari
- Art.31 - Ordine della discussione
- Art.32 - Astensioni previste dalla legge
- Art.33 - Continuazione della trattazione dell'ordine del giorno in caso di mancato esaurimento
- Art.34 - Chiusura della seduta Consiliare

Titolo VI - Le Votazioni del Consiglio

- Art.35 - Sistemi di votazione
- Art.36 - Nomina degli scrutatori
- Art.37 - Dichiarazione di voto
- Art.38 - Ordine delle votazioni
- Art.39 - Modalità per la votazione segreta
- Art.40 - Numero legale per la votazione e computo della maggioranza

Titolo VII - Atti e documenti prodotti dal Consiglio

- Art.41 - Il processo verbale e registrazione
- Art.42 - Forma e contenuti delle deliberazioni
- Art.43 - Annullamento - Revoca - Modifica delle deliberazioni
- Art.44 - Pubblicazione
- Art.45 - Rilascio Copie-Archiviazione

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle norme legislative e dello Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione.
2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento delle sedute del Consiglio, non espressamente contemplati dal presente Regolamento e dalle norme legislative e statutarie, provvede il Presidente del Consiglio applicando i principi generali dell'ordinamento.
3. Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente del Consiglio, avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente indice mozione d'ordine apposita che sottopone al Consiglio.

ART. 2 - APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione e le sue eventuali successive modifiche sono approvate con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

TITOLO II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 3 - SEDE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce di norma nella Sala Consiliare del Comune di Busalla, nel territorio del Comune in cui l'Unione ha sede, ma può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Comune ospitante è tenuto a fornire quanto occorrente al regolare funzionamento del Consiglio: operatori per l'accoglienza e l'eventuale svolgimento di operazioni ausiliarie, operatori di vigilanza a disposizione del Presidente del Consiglio, servizio di registrazione fonico o audio-video se previsto, altri dispositivi e strumenti necessari per lo svolgimento della seduta specifica.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione dello Scrivia è composto da rappresentanti elettivi dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, individuati tra i Sindaci e i consiglieri comunali, eletti secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Unione.
2. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione da parte dei rappresentanti dei Comuni, la composizione del Consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione di sostituti o di entrata in carica di componenti di diritto individuati con le procedure e modalità previste dallo Statuto.
3. Nella prima seduta a cui partecipa il nuovo o i nuovi Consiglieri eletti, il Consiglio dell'Unione provvede alla loro convalida mediante apposita deliberazione, da effettuarsi prima della trattazione dell'ordine del giorno della seduta.
4. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto tra i consiglieri dell'Unione nella prima seduta del Consiglio mediante votazione a scrutinio segreto, sulla base di candidature presentate al Presidente della seduta. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. Contestualmente, il Consiglio elegge con le stesse modalità, un Vicepresidente per i casi di impedimento o assenza del Presidente

ART. 5 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno; nelle forme previste dal presente regolamento convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività, assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, apre e chiude le sedute, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, facendo in tal modo osservare il Regolamento. A tal fine tutela il Consiglio e gli addetti ai lavori da eventuali turbative che provengano dall'interno o dall'esterno,

esercitando il potere disciplinare interno verso i Consiglieri e le azioni eventualmente necessarie verso gli intervenuti esterni, anche con l'ausilio della forza pubblica del servizio di sicurezza.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente del Consiglio. In caso di assenza anche del Vice Presidente, le funzioni di Presidente del Consiglio per quella specifica seduta sono svolte dal Consigliere anziano, inteso quale il Sindaco che ha svolto la carica per un maggior numero di anni e, a parità, il più anziano d'età. Qualora non fosse presente nessun Sindaco, le funzioni di Presidente per quella specifica seduta vengono espletate dal Consigliere che ha svolto la carica per un maggior numero di anni nel proprio Comune e, a parità, il più anziano d'età.

3. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede a nuova elezione secondo le modalità indicate all'articolo precedente.

ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Un terzo dei Consiglieri componenti il Consiglio può proporre con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente del Consiglio, da discutere entro i trenta giorni successivi alla sua registrazione al protocollo dell'Unione.

2. La proposta di revoca è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 - IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Segretario Generale dell'Unione o chi legalmente lo sostituisce è l'organo che presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio ed in quanto tale partecipa alle sedute del Consiglio, sovrintende alla formazione del processo verbale, esegue l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni ed in genere coadiuva il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio dell'Unione.

2. Egli non ha voto, ma può esprimere, se richiesto dal Presidente del Consiglio o dagli stessi Consiglieri, tramite il Presidente, il suo parere sul lato giuridico delle questioni in discussione.

3. Il Segretario, al pari dei Consiglieri, deve astenersi dal prendere parte ai lavori quando vi abbia diretto interesse, o riguardino suoi congiunti od affini sino al quarto grado civile a pena di nullità delle deliberazioni stesse ed ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala fino a decisioni adottate.

4. Nel caso in cui, nel corso della seduta, il Segretario debba astenersi dal prendere parte ai lavori, il Consiglio dell'Unione sceglie uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, nei casi in cui il Segretario sia costretto ad allontanarsi dall'aula. Il Consigliere incaricato delle funzioni di Segretario conserva tutti i diritti inerenti alla sua qualità di membro del Consiglio deliberante e quindi partecipa legittimamente alle deliberazioni.

ART. 8 - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, disciplinate dalle normative in materia di enti locali, secondo le modalità e procedure stabilite dal presente regolamento.

3. Ogni Consigliere:

- ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, nelle forme regolate dal presente Regolamento;
- ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo al Presidente dell'Unione o agli Assessori da questo delegati;
- ha accesso, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici dell'Unione e degli enti cui l'Unione stessa partecipa, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
- ha diritto di ottenere copia degli atti dell'Unione, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società partecipate nonché dei relativi atti preparatori.

4. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti nei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

5. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.

ART. 9 - ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne giustificazione al Presidente del Consiglio o a chi ne fa legittimamente le veci. Le comunicazioni relative sono presentate al Presidente del Consiglio o chi ne fa legittimamente le veci prima dell'inizio della seduta, in forma scritta, anche per il tramite della Segreteria dell'Unione, via fax, mail o sms.

2. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, gravi motivi familiari, assenze per esigenze di lavoro, per congedi autorizzati dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta e altre situazioni assimilabili. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali o di lavoro e alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Presidente dell'Unione o della Giunta o della maggioranza consiliare.

3. Di esse si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

4. Il Consigliere che si assenta dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario e il Presidente del Consiglio perché ne prenda nota nel verbale. Parimenti, il Consigliere che arriva in ritardo rispetto all'inizio dei lavori dovrà, per non essere considerato assente, darne comunicazione al Segretario e al Presidente del Consiglio.

ART. 10 - CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. La cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione e le procedure per la relativa sostituzione sono disciplinate dall'articolo 13 dello Statuto. I Comuni aderenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Unione il verificarsi delle suddette cause di cessazione per uno o più consiglieri del proprio Comune.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Unione provvede a comunicare al Comune di competenza le avvenute dimissioni e si attivano le procedure statutariamente previste per la sostituzione del Consigliere dimissionario.

3. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie e a quelle straordinarie per tre sedute consecutive, ovvero per cinque nel corso dell'anno, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio dell'Unione. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n.241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

TITOLO III - I GRUPPI CONSILIARI E LE COMMISSIONI

ART. 11 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri dell'Unione possono costituirsi in gruppi consiliari formati da almeno tre consiglieri, ad eccezione del Gruppo misto. Nel caso, il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.

2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato; la costituzione di nuovi gruppi consiliari o l'adesione di parte di un Consigliere ad un gruppo diverso da quello dichiarato devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale.

3. La formazione in Consiglio di Gruppi Consiliari rende necessario che ogni nuovo Consigliere che entra a far parte del Consiglio dell'Unione debba rendere la dichiarazione scritta. Essa va consegnata al Presidente del Consiglio prima della fine della prima seduta a cui partecipa, riportante il gruppo consiliare a cui intende appartenere.
4. La dichiarazione dell'esclusione di un Consigliere dal Gruppo viene depositata dal Capigruppo presso la Segreteria, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il Consigliere escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto.
5. Il Presidente dà comunicazione al Consiglio di ogni variazione della composizione dei Gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.

ART. 12 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La costituzione dei Gruppi Consiliari prevede l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo che, presieduta da Presidente del Consiglio o da un suo delegato, può essere convocata per la definizione del calendario delle sedute del Consiglio e/o per la formulazione dell'ordine del giorno dei lavori. La Conferenza può altresì pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del Regolamento di Funzionamento e su quant'altro sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio.
2. Può avvalersi anche della consulenza tecnica del Segretario Generale e/o Responsabile di Settore dallo stesso delegato, anche per le funzioni di verbalizzazione.
3. La Conferenza è convocata con le stesse formalità e tempi previsti per il Consiglio.
4. Delle riunioni della Conferenza può essere steso un report sintetico contenente le decisioni raggiunte e le eventuali posizioni contrarie. Le decisioni della Conferenza sono assunte mediante il sistema del voto plurimo, ovvero i Capigruppo e/o i propri delegati esprimono un voto pari a tanti voti quanti sono i consiglieri dell'Unione iscritti al gruppo.
5. A fronte di specifiche esigenze di rapidità operativa, il Presidente del Consiglio può informare e/o raccogliere le opinioni dei capigruppo a mezzo posta elettronica o telefono, dando però comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, delle esigenze che hanno reso necessaria tale modalità.
6. La Conferenza può essere convocata anche su richiesta dei Capigruppo, che rappresentino almeno 1/5 dei consiglieri dell'Unione.

Art. 13 - LE COMMISSIONI

1. Il Consiglio, anche su proposta della Giunta, può istituire Commissioni con funzioni consultive per la cura di particolari settori dell'attività dell'Unione. Le Commissioni sono composte da un massimo di 4 componenti oltre il Presidente e la delibera costitutiva ne prevede la composizione, l'elezione del Presidente, la durata, i poteri e i relativi compiti, garantendo la partecipazione proporzionale di rappresentanti delle maggioranze e delle minoranze dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Nel caso in cui il Consiglio sia articolato in gruppi consiliari, la rappresentanza proporzionale deve essere garantita, prevedendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari, anche derogando al limite di composizione delle Commissioni, secondo quanto stabilito al precedente comma. Le decisioni della Commissione in questo caso, sono assunte mediante il sistema del voto plurimo, ovvero i propri delegati dei gruppi esprimono un voto pari a tanti voti quanti sono i consiglieri dell'Unione iscritti al rispettivo gruppo.
3. Alle riunioni delle Commissioni ogni Consigliere può farsi sostituire da un altro Consigliere.
4. La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un membro della Commissione, di volta in volta individuato dalla stessa.

TITOLO IV - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 14 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio dell'Unione organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso l'eventuale articolazione in sessioni.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente dell'Unione e la Conferenza dei Sindaci, sulla base della giacenza degli atti istruiti dagli organi tecnici e delle richieste

di inserimento di argomenti da parte dei gruppi consiliari o dei singoli Consiglieri e delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 15 - RAPPORTO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE CON IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione, entro venti giorni dal suo insediamento, presenta al Consiglio le linee programmatiche del suo mandato affinché lo stesso le prenda in esame. Le linee programmatiche devono indicare gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo di mandato.
2. Il programma di mandato del Presidente è sottoposto ad apposita deliberazione del Consiglio.
3. Il Presidente dell'Unione provvede, entro il 30 gennaio di ogni anno ovvero contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, ad inviare al Consiglio dell'Unione e ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti un rapporto circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, evidenziando i risultati più significativi, le eventuali criticità presenti, i principali programmi ed obiettivi futuri.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti, secondo le previsioni dell'art.11 comma 7 dello Statuto, su richiesta del Presidente del Consiglio e/o di 1/3 dei componenti del Consiglio.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Le sedute possono essere di carattere ordinario, straordinario o urgente.
2. Sono considerate ordinarie le sedute del Consiglio che hanno all'ordine del giorno l'approvazione dei seguenti atti:
 - il bilancio di previsione
 - il conto consuntivo
 - i provvedimenti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio (ex. art.193 TUEL e ss.mm.ii.)
 - la variazione di assestamento generale del bilancio (ex. art. 175 TUEL e ss.mm.ii.)
3. La convocazione dei componenti del Consiglio è disposta dal Presidente dell'Unione con avvisi scritti, da consegnarsi a mezzo posta elettronica secondo le indicazioni fornite per scritto da ciascun Consigliere in occasione della prima seduta cui è chiamato a prendere parte. Tale comunicazione è inviata per conoscenza anche al Comune di appartenenza via PEC. Nel caso in cui il Consigliere non abbia fornito tali riferimenti, la comunicazione viene fatta alla Segreteria del Comune di appartenenza affinché la stessa venga fatta pervenire al domicilio dei consiglieri a mezzo del messo del Comune. L'avviso di convocazione consegnato nel domicilio indicato dal componente del Consiglio è valido anche se questi è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Il personale incaricato della notifica deve presentare la *relata* comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
4. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio, i poteri di convocazione del Consiglio spettano al Vice Presidente del Consiglio.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
6. L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora precisa della riunione, nonché l'elenco degli oggetti da trattare all'ordine del giorno; deve essere depositato almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per quelle straordinarie ed almeno 24 ore prima per quelle urgenti. Il termine è computato in giorni di calendario (*sabato e festivi esclusi*), senza contare il giorno di convocazione, ma computando il giorno di svolgimento.
7. Eventuali nuove proposte aventi carattere d'urgenza e non comprese nell'ordine del giorno iniziale possono essere introdotte dandone avviso ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione di Consiglio, con le stesse modalità previste per la convocazione.
8. Le proposte devono essere depositate entro il primo giorno successivo a quello di convocazione del Consiglio, presso le Segreterie dei Comuni aderenti, con tutti i documenti e gli eventuali pareri

necessari per poter essere esaminate. Se tali termini non sono rispettati la deliberazione non può avere luogo.

ART. 17 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; eccezionalmente possono essere segrete nei casi previsti ai successivi commi del presente articolo. Le sedute pubbliche possono avere, all'occorrenza, carattere aperto o parzialmente aperto, secondo la disciplina del presente articolo.
2. Qualsiasi cittadino può accedere alla sala consiliare prendendo posto nell'apposito settore riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto idoneo per la funzione di documentazione che è chiamata a svolgere.
3. Chiunque accede nella sala delle adunanze consiliari non può portare armi di sorta e deve restare in silenzio per tutta la durata della seduta, astenendosi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala riservata ai Consiglieri, in cui sono ammessi, oltre ai Sindaci dei comuni aderenti all'Unione, il Segretario ed il personale addetto al servizio, espressamente individuato dal Presidente del Consiglio.
5. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni concernenti persone.
6. Qualora per ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, può adottare la deliberazione senza la presenza del pubblico e con votazione segreta, riportando nell'atto adeguate motivazioni.
7. Quando un Consigliere ritenga che nel corso della discussione venga in trattazione la questione di persone, può chiedere che il Consiglio deliberi la trasformazione della seduta da pubblica a segreta.
8. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri, i Sindaci dei Comuni ed il Segretario.
9. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, il Consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti- in seduta aperta o parzialmente aperta. Alla prima tipologia possono prendere parte tutti i cittadini interessati, con diritto di parola; alla seconda possono prendere parte attiva con diritto di parola gli esponenti di organi pubblici e/o organizzazioni della società civile espressamente invitati in quanto detentori di competenze o interessi specifici nelle tematiche affrontate.

ART. 18 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati, computando in tal numero anche il Presidente dell'Unione.
2. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione.
3. Essa diviene valida agli effetti deliberativi non appena raggiunto il numero legale.
4. Il numero legale viene accertato all'inizio della seduta mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza, o da chi per esso.
5. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo.
6. Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora di inizio.
7. In caso contrario, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio redige un processo verbale in cui si dà atto della insufficienza del numero, si dichiara deserta l'adunanza e si indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti.
8. Durante la seduta, il Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale, se richiesto, esclusivamente nell'imminenza del procedimento di votazione.
9. Qualora venga accertata la mancanza del numero legale, la seduta viene sciolta riportandone menzione nel verbale nel quale saranno indicati i Consiglieri presenti e quelli assenti con le eventuali giustificazioni.

ART. 19 - PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine con il quale sono presentati nell'avviso di convocazione, salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza dei presenti con votazione palese.
2. La trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno procede secondo l'ordine seguente:
 - illustrazione della proposta di deliberazione o della comunicazione al Consiglio;
 - discussione generale, seguita da eventuali proposte di deliberazione;
 - ove richiesta, discussione particolareggiata dell'atto nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte;
 - votazione complessiva delle proposta.
3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione, i relatori della Giunta e delle Commissioni consiliari, i singoli Consiglieri che abbiano avanzato una specifica proposta deliberativa comunicano ed illustrano l'oggetto in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, le ragioni e i contenuti dell'atto, eventualmente riportando il parere degli organi amministrativi, tecnici, contabili etc. L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta, in precedenza depositata in allegato agli atti che si riferiscono agli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta.

ART. 20 - EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA

1. Sugli argomenti trattati in Consiglio sono presentati direttamente in aula gli "emendamenti" , intendendosi per tali le correzioni di forma delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, già firmati, al Presidente del Consiglio prima della discussione.
3. È consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta alla quale gli emendamenti si riferiscono.
4. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento.
5. In caso di accoglimento di emendamenti che incidono sulla sostanza del provvedimento, al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva, qualora non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta.
6. Costituisce 'emendamento tecnico' la variazione all'atto depositato, proposta dagli organi tecnici dell'Unione e illustrata nel corso della seduta, in ragione di elementi sopravvenuti dopo il deposito dell'atto in trattazione. L'emendamento tecnico è soggetto alla medesima normativa degli emendamenti proposti dai membri del Consiglio ed è proposto dal Presidente del Consiglio.

ART. 21 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha la questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere, mentre si ha la questione sospensiva quando viene proposto che un dato argomento debba essere rinviato.
2. La questione pregiudiziale o la domanda di sospensiva possono essere presentate verbalmente da ogni Consigliere, prima o durante la discussione in merito. Esse verranno discusse e poste in votazione palese prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito. Su di esse sono ammessi a parlare un consigliere a favore, oltre il proponente, e non più di due contro, per non oltre cinque minuti ciascuno. Qualora vi sia un maggior numero di richieste di intervento, la facoltà di parlare è concessa a discrezione del Presidente del Consiglio in modo da assicurare la massima rappresentazione delle posizioni presenti.

ART. 22 - FATTO PERSONALE

1. Vi è "fatto personale" quando un Consigliere sia attaccato sulla propria condotta (*morale, politica, pubblica, privata*), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti.
2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente del Consiglio.

3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso consista ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è stata accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

ART. 23 - L'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente dell'Unione od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.

2. Il Presidente dell'Unione, o suo delegato per materia, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente dell'Unione o da un suo delegato per materia nei termini di cui sopra, con le modalità di cui all'art. 16 c. 3 del presente regolamento. La risposta viene trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva a cura del Presidente del Consiglio.

3. Qualora venga richiesta la discussione in aula, ma il Consiglio non venga convocato entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione al protocollo dell'Unione, all'interrogazione viene comunque anticipata risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

4. Al momento stabilito dal Presidente del Consiglio per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione o delegati dello stesso, danno risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali è stata richiesta risposta verbale.

5. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.

6. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

ART. 24 - L'INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

2. I consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.

3. Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

4. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

ART. 25 - LA MOZIONE

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio. Non deve essere corredata dei pareri di norma richiesti per le deliberazioni.

2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi, ovvero può avere per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta.

3. La mozione deve essere presentata per scritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.

4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente del Consiglio provvede ad iscrivere la mozione all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

5. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservandole norme del presente regolamento.

ART. 26 - GLI ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Gli ordini del giorno sono inseriti nella convocazione del consiglio su richiesta scritta dei proponenti. Sono presentati da uno o più consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica. I proponenti devono presentare il testo dell'O.d.G. Almeno 48 ore prima della convocazione.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta e nella stessa trattati, a discrezione del Presidente del Consiglio, anche sentiti i capigruppo consiliari.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e *lo illustra per non più di 10 minuti*. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione, o i suoi delegati e i Consiglieri, ciascuno per un tempo *massimo di cinque minuti*.
5. A conclusione della discussione, l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

ART. 27 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI O INTERPELLANZE.

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo la data di arrivo, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva alla presentazione stessa, ed eventualmente delle seguenti, sino ad esaurimento.
2. Se l'interrogante o l'interpellante non si trovano presenti quando viene in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si ha per rinviata.
3. All'inizio di seduta il Presidente del Consiglio dà o fa dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Consigliere interessato non può parlare sulla propria interrogazione o interpellanza se non dopo che il Presidente dell'Unione o la Giunta vi abbiano dato risposta e soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali motivi eventualmente non lo sia.
5. In quest'ultimo caso, ove il proponente intenda promuovere una discussione sull'oggetto di una sua interpellanza, deve convertirla in mozione.
6. Quando una stessa interrogazione o interpellanza sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta di norma al primo firmatario; soltanto in caso di sua assenza o rinuncia, il diritto passa al firmatario successivo e così di seguito.
7. La discussione delle interrogazioni si articola nelle seguenti fasi temporali: *5 minuti per la risposta da parte del Presidente dell'Unione o suo delegato, 5 minuti per le dichiarazioni finali del/i presentatore/i*, intesi in ogni caso come tempo complessivamente a disposizione.
8. La discussione delle interpellanze si articola nelle seguenti fasi temporali: *5 minuti per la presentazione da parte del/dei promotore/i, 5 minuti per la risposta da parte del Presidente dell'Unione o suo delegato, 2 minuti per le dichiarazioni finali del/i presentatore/i*.
9. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, può eccezionalmente prevedere tempi diversi rispetto a quelli previsti dai precedenti commi, nel rispetto del limite massimo di un'ora riservato alle interrogazioni ed interpellanze.
10. Le interrogazioni e le interpellanze che rimanessero da discutere dopo tale periodo di tempo sono rinviate per la discussione alla seduta successiva. Qualora il rinvio, stante la natura e l'oggetto dell'interrogazione o interpellanza, vanificasse la sua incidenza, il Presidente dell'Unione provvede con risposta scritta entro 5 giorni dal termine della seduta.

11. Il Presidente dell'Unione e il Presidente del Consiglio possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni e le interpellanze redatte in termini sconvenienti, o non relative ad argomenti pertinenti l'amministrazione generale dell'Ente.

ART. 28 - DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Le mozioni che i Consiglieri presentano a termini del presente Regolamento vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare più prossima per lo svolgimento e la discussione, salvo diversa decisione in merito del Consiglio.

2. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i Consiglieri, ma nessuno può parlare per più di cinque minuti.

3. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, non superiore ai tre minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

ART. 29 - MOZIONE D'ORDINE

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale alla legge o al presente Regolamento, ed anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla Presidenza da uno o più Consiglieri.

2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio.

3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione ed a maggioranza dei presenti.

ART. 30 - COMUNICAZIONI, PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

1. Il Consiglio dell'Unione non può deliberare, né mettere in discussione alcuna questione o proposta estranea agli oggetti già regolarmente iscritti all'ordine del giorno, se non con le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. È consentito al Presidente dell'Unione e/o al Presidente del Consiglio, in ogni momento, fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno purché non riguardino questioni personali.

3. Sulle comunicazioni del Presidente dell'Unione non si può aprire discussione, bensì sulle medesime è consentito presentare mozioni, da iscriverne all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

4. Ogni Consigliere può chiedere la parola e ha diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un evento di interesse locale o nazionale o per comunicazioni di grave importanza.

5. Gli interventi relativi a tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di tre minuti per ogni Consigliere e, qualora il Presidente del Consiglio non le ritenesse opportune, sull'ammissibilità delle medesime si pronuncia il Consiglio, senza discussione e a maggioranza dei presenti.

ART. 31 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Durante la trattazione di una proposta, il Presidente del Consiglio dà la parola al proponente per l'esposizione delle ragioni e dei contenuti del provvedimento.

2. Nessun Consigliere può prendere la parola se prima non l'ha ottenuta dal Presidente, il quale l'accorda secondo l'ordine della domanda, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiari di cedere ad altri il proprio turno.

3. Nessun Consigliere può prenotare la parola più di una volta sullo stesso oggetto.

4. È consentito soltanto un ulteriore intervento, in forma succinta, per fatto personale, per mozione d'ordine, o per dichiarazione di voto.

5. I Consiglieri parlano rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.

6. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione.

7. I Consiglieri hanno *di norma cinque minuti di tempo per l'intervento*, che possono essere derogati in aumento dal Presidente del Consiglio.

8. A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo per un richiamo al presente Regolamento da parte del Presidente del Consiglio.

9. Il Presidente dell'Unione, i delegati competenti ed i relatori, anche quando riferiscono su oggetti demandati allo studio di commissioni consiliari, ricevute l'assenso del Presidente del Consiglio, possono prendere la parola in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, o infine per semplici spiegazioni di fatto.

ART. 32 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. Tutti i membri del Consiglio si debbono astenere dal partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, verso gli organi cui appartengono, verso gli Enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti sino al quarto grado civile, o del coniuge, ovvero quando si tratti di conferire incarichi ai medesimi.

2. Nei casi ove sia prevista dalla legge l'astensione del Consigliere o del Presidente o del Segretario interessato a prendere parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime, a questi è fatto obbligo di uscire dalla sala delle adunanze consiliari prima ancora dell'inizio della discussione.

3. Qualora dall'interessato, o da altro Consigliere, venga sollevata eccezione, sulla questione si pronunzia il Consiglio a maggioranza dei presenti.

ART. 33 - CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO DELLO STESSO

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione avrà luogo nel giorno e nell'ora già indicata nell'avviso di convocazione, salvo che nell'occasione venga stabilito diversamente dal Consiglio. Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere comunicato, con le stesse modalità previste per la convocazione, la prosecuzione della seduta nella data e nell'ora già indicata nella convocazione inviata.

2. Nel caso in cui l'eventuale prosecuzione non sia stata indicata nell'avviso di convocazione, il Consiglio decide la data di svolgimento della successiva seduta di continuazione, che potrà essere convocata, ove occorra, con le modalità previste per le sedute aventi carattere di urgenza.

ART. 34 - CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

2. È in facoltà del Consiglio dichiarare in qualunque momento chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano a maggioranza semplice, dietro motivata richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VI - LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 35 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni del Consiglio dell'Unione hanno luogo in forma palese, salvo diversa espressa previsione della legge, dello statuto o del presente regolamento.

2. La votazione segreta ha natura eccezionale e riguarda le medesime situazioni in cui è obbligatoria la seduta segreta, riguardando deliberazioni da assumere con valutazioni relative a meriti o demeriti di determinate persone.

3. Per quanto attiene i documenti fondamentali dell'Unione, in particolare, siano questi il documento programmatico presentato dal Presidente, siano i bilanci annuali e pluriennali, nonché le convenzioni e i regolamenti per la gestione delle funzioni associate delegate all'Unione, il Consiglio potrà deliberare successivamente all'acquisizione di un parere della Conferenza dei Sindaci dell'Unione. Nel caso in cui il parere della citata Conferenza risulti essere negativo, o nel caso in cui non possa essere acquisito il

parere per documentata impossibilità, il Consiglio dell'Unione adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

ART. 36 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente del Consiglio propone tre Consiglieri, preferibilmente appartenenti a gruppi diversi e rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza, a funzionare da scrutatori nelle votazioni.
2. Gli scrutatori unitamente al Presidente del Consiglio ed al Segretario hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese sia, particolarmente, che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede, e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; quindi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta.
3. Le schede delle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono distrutte a cura del Segretario.

ART. 37 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Prima che una proposta sia messa in votazione, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione è segreta.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i due minuti per ciascun oratore. Il Presidente può concedere una deroga a tale limite a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del numero di iscrizioni a parlare, dell'importanza dell'argomento trattato e della numerosità dei punti ancora da trattare.
3. Durante lo svolgimento delle votazioni non sono consentite dichiarazioni di voto.

ART. 38 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
 - questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sulla proposta;
 - emendamenti alla proposta, o di parti della proposta, (*soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi*);
 - singole parti di una proposta, ove questa sia stata suddivisa, o si componga già di varie parti o articoli;
 - proposta principale.
2. Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.

ART. 39 - MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA

1. Quando per legge sia richiesto il voto segreto, questo sarà espresso su apposite schede fornite dal segretario verbalizzante.
2. Fatta salva diversa indicazione espressa da parte del Presidente del Consiglio, si adottano le seguenti formule: se si tratta di approvare, o disapprovare una proposta, si scrive sulla scheda "*FAVOREVOLE*" o "*CONTRARIO*"; se si tratta invece di nomine, si scrive il nome (*o i nomi*) secondo i casi, di colui (*o coloro*) che si vogliono nominare.

ART. 40 - NUMERO LEGALE PER LA VOTAZIONE E COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. La votazione non può validamente aver luogo se non sia presente la maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.
2. Terminata la votazione e proclamato l'esito dal Presidente del Consiglio, salvo nel caso che siano richieste maggioranze qualificate indicate dalle leggi, dal presente regolamento o dallo Statuto, in particolare dall'articolo 11 comma 8 dello statuto stesso, si intende adottata la proposta che ha ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei presenti.
3. Non possono considerarsi presenti quei Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

TITOLO VII - ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONSIGLIO

ART. 41- IL PROCESSO VERBALE E REGISTRAZIONE

1. Le sedute del Consiglio possono essere registrate, in forma audio e video, in maniera da poter rappresentare con la massima fedeltà lo svolgimento della seduta stessa e le posizioni dei singoli Consiglieri. La registrazione, se presente, deve essere effettuata con rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, obiettività e completezza, avendo inizio nel momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e termina con la dichiarazione del Presidente del Consiglio che la seduta è sciolta.
2. Della seduta, oltre la possibile registrazione, viene steso, a cura del Segretario, un verbale sintetico dell'intera seduta. Tale verbale contiene esclusivamente la lista dei presenti all'apertura della seduta ed i successivi ingressi/uscite dei consiglieri, gli eventuali assenti giustificati, l'elenco delle comunicazioni eventualmente effettuate dal Presidente dell'Unione o dal Presidente del Consiglio, l'elenco dei punti discussi all'ordine del giorno, per ciascuno dei quali vengono indicati gli interventi dei Consiglieri intervenuti.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportate in sintesi, esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato e devono fornirne copia al Segretario Generale contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
4. Il primo punto dell'ordine del giorno riporta come oggetto l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Eccezionalmente possono essere approvati i verbali di più sedute contemporaneamente, qualora, per motivate esigenze, per le precedenti sedute, il Presidente abbia stralciato tale oggetto dall'ordine del giorno. Il differimento non potrà superare tre sedute consiliari consecutive.
5. Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di approvazione di che trattasi brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata, anche penalmente garantita.
6. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è l'autorità competente in tema di riprese dei lavori del Consiglio. In tale veste, nel caso di registrazione:
 - provvede ad autorizzare la registrazione audio-video dei lavori del Consiglio dell'Unione e la pubblicazione della stessa;
 - provvede all'invio dell'avviso di convocazione a chi fa richiesta ufficiale di effettuare le riprese secondo questo regolamento;
 - si impegna a dare parola a coloro che intervengono indicando nome, cognome e gruppo consiliare di appartenenza;
 - vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.
7. E' esclusa la video-ripresa in occasione della trattazione di argomenti in seduta segreta. Il Consigliere comunale che motivatamente ritenga in talune sedute di non dover essere ripreso comunica tale volontà al Presidente, prima dell'inizio delle riprese.
8. Ciascun consigliere o amministratore è individualmente responsabile per le opinioni ed affermazioni dichiarate durante le riprese. L'Unione dei Comuni, in quanto istituzione, e i soggetti che hanno diritto ad effettuare le registrazioni e le pubblicazioni, sono sollevati da qualsiasi responsabilità in merito alla diffusione delle predette opinioni e affermazioni.
9. Fatte salve le eventuali riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese delle sedute pubbliche del Consiglio dell'Unione dovranno, di volta in volta, conseguire espressa autorizzazione dal Presidente. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati: modalità delle riprese, finalità perseguite, modalità di trasmissione (*web, diretta, differita*) e -nominativo dell'operatore della video ripresa. L'autorizzazione rilasciata comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
10. Nel caso di video ripresa, la stessa dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: con telecamera fissa su cavalletto, posizionata in un punto da dove sia possibile effettuare inquadrature esclusivamente sull'assemblea del Consiglio e della Giunta nel loro complesso, senza creare intralcio né ai consiglieri né al pubblico partecipante, senza peraltro essere inquadrare persone del pubblico.

11. Le eventuali registrazioni audio e video delle sedute del Consiglio, effettuate direttamente dall'Ente, corredate dal relativo verbale sintetico, saranno conservate presso la Segreteria dell'Ente negli archivi di deposito.

5. Ogni Consigliere in carica può, con richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio e presentata presso la segreteria dell'Unione, chiedere in ogni momento una copia della registrazione e del relativo verbale sintetico di una data seduta del Consiglio.

ART. 42 - FORMA E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI

1. L'istruttoria della deliberazione si intende perfezionata quando la proposta risulta motivata e contiene i pareri previsti dalla legge, forniti dai responsabili dei settori e/servizi proponenti individuati sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento di organizzazione dell'ente, in maniera da assicurare al Consiglio la disponibilità degli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono. L'esame preventivo delle proposte da parte dei Consiglieri è garantito con i tempi e modi stabiliti dall'articolo 16 comma 8, del presente regolamento.

2. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.

3. Le deliberazioni devono essere numerate progressivamente per ciascun anno solare di adozione e devono recare chiaramente leggibile la data e l'oggetto del provvedimento. I nominativi di coloro che sono intervenuti nella discussione della proposta di deliberazione e i contenuti di tali interventi sono resi disponibili nel verbale della seduta e nelle eventuali registrazioni audio indicati al precedente articolo.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono firmate dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

ART. 43 - ANNULLAMENTO - REVOCA - MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

2. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.

3. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

ART. 44 - PUBBLICAZIONE

1. Le deliberazioni sono pubblicate ai sensi di legge all'albo pretorio on-line dell'ente. L'archivio delle deliberazioni pubblicate è inoltre disponibile nelle apposite sezioni del sito internet dell'Ente.

2. La pubblicazione è curata dal Segretario dell'Ente ovvero da altro personale abilitato. Le deliberazioni devono contenere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a firma del Segretario ovvero di altro personale abilitato.

ART. 45 - RILASCIO DI COPIE - ARCHIVIAZIONE

1. Le copie delle delibere sono disponibili per la stampa in carta semplice per chiunque vi abbia interesse, in apposita sezione del sito dell'Unione.

2. Copie conformi agli originali possono essere richieste, per scritto e specificandone il motivo, presso la sede dell'Unione, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti leggi e dal regolamento per la disciplina delle modalità di accesso agli atti dell'Ente.

3. Gli originali delle deliberazioni sono archiviati e conservati presso la sede dell'Unione.